Contestazioni doganali: aumentano i controlli sui dispositivi elettrici ed elettronici

di Sara Armella

Pubblicato il 31 Gennaio 2022

Sono sempre più frequenti le **contestazioni doganali** sulle **importazioni** di **apparecchiature elettriche ed elettroniche** (c.d. "AEE").
Negli ultimi anni, molti operatori sono stati colpiti da **sanzioni ingenti**, spesso sproporzionate rispetto al valore delle merci importate.
Per non incorrere in possibili violazioni, le aziende e gli operatori interessati dal commercio di tali dispositivi devono prestare particolare attenzione alla **normativa AEE**.
Scopriamo insieme **quali sono le principali contestazioni e come prevenirle**.

Controlli doganali in crescita

Aumentano i controlli dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza sulle importazioni di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), spesso di provenienza cinese, e sulle apparecchiature contenenti pile o batterie.

Il sempre maggiore interesse da parte dell'Autorità doganale per questi prodotti deriva da ragioni di sostenibilità ecologica.

L'obiettivo della normativa AEE, infatti, è di prevenire comportamenti oggettivamente e concretamente dannosi per la salute e l'ambiente, secondo il principio *"chi inquina paga"*.

I dati sulla raccolta differenziata parlano chiaro: durante l'emergenza da Covid-19, la raccolta dei rifiuti derivanti dagli AEE (c.d. *"RAEE"*) è cresciuta del 6,3% ma solamente il 65% del quantitativo immesso in consumo è stato effettivamente riciclato.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

I soggetti responsabili: anche l'importatore e il rivenditore sono passibili di sanzioni

Tutti i soggetti che rientrano nella definizione di *"produttore AEE"* sono tenuti a contribuire alla **corretta raccolta** e allo s**maltimento dei prodotti elettrici ed elettronici**.

Essendo particolarmente nocivi per l'ambiente, i rifiuti AEE necessitano di specifici trattamenti presso centri attrezzati, finalizzati a delimitare la tossicità delle scorie e devono essere, dunque, oggetto di un'attenta attività di due diligence.

Molto delicato risulta, anche, lo smaltimento di pile, batterie e altre fonti di alimentazione.

Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione alla qualifica di *"produttore"*.

La normativa AEE identifica con tale definizione coloro che producono, commercializzano o, nell'ambito di un'attività professionale, immettono sul mercato nazionale apparecchiature elettriche o elettroniche provenienti da un Paese terzo (art. 4, d. lgs. 49/2014).

Rientrano quindi nella definizione di *"produttore"* anche gli importatori e i rivenditori di merci provenienti da fornitori extra Ue che effettuano operazioni di introduzione sul mercato nazionale, anche in modalità e-commerce.

Da segnalare, inoltre, che la normativa di riferimento (per gli AEE il d.lgs. 49/2014, per pile e batterie il d. lgs. 188/2008) obbliga i produttori a effettuare preventivamente l'iscrizione ai registri nazionali (c.d. *"Registro RAEE"* e *"Registro Pile"*), istituiti presso la Camera di Commercio competente per territorio, dei soggetti tenuti al finanziamento della gestione dei rifiuti derivati dai dispositivi elettronici.

Quali sono le principali contestazioni doganali relative alle importazioni di dispositivi elettrici ed eletteonici?

Sono sempre più frequenti le **contestazioni relative alla corretta etichettatura dei dispositivi elettrici ed elettronici** immessi in commercio.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

La normativa vigente obbliga il produttore e l'importatore di apparecchiature elettroniche ad apporre sui prodotti un marchio che sia leggibile, indelebile e visibile sulla superficie dell'apparecchio o sull'imballaggio e che consenta di individuare in maniera inequivocabile il produttore.

Per assicurare che i dispositivi elettrici ed elettronici e le pile non vengano smaltiti come semplici rifiuti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore deve apporre sulle apparecchiature i **simboli previsti dalla legge**, oltre alla **corretta indicazione** del **consumo energetico dei RAEE e delle pile**.

Un ulteriore elemento oggetto di verifiche dell'Autorità doganale consiste nell'apposizione, da parte dell'importatore, della **marcatura CE** (acronimo di *"Conformità Europea"*) sul prodotto elettronico.

Tale identificativo è, infatti, obbligatorio per tutti gli AEE importati.

Un'ultima contestazione effettuata dalla Dogana riguarda, inoltre, il **mancato inserimento delle informazioni obbligatorie** nel **libretto delle istruzioni** di un AEE.

Le sanzioni applicabili in caso di violazione

Le **sanzioni** applicate dalle Province, Città metropolitane e Camere di Commercio, autorità competenti all'irrogazione, sono davvero **ingenti** e, anche a causa della rigida interpretazione della normativa di riferimento, spesso superano abbondantemente il valore complessivo dei prodotti importati.

Per esempio, **coloro che non risultano iscritti al registro RAEE**, al momento dell'immissione in consumo dei prodotti importati, commettono una violazione punita con sanzioni, comprese **tra un minimo di 30.000 fino a un massimo di 100.000 euro per ogni bolletta doganale** (art. 38, d. lgs. 49/2014).

Con riferimento all'**etichettatura**, occorre rilevare che l'importatore che **immette sul mercato AEE apparecchiature prive del marchio identificativo** è soggetto a una **sanzione amministrativa da un minimo di euro 200 e un massimo di euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura** immessa sul mercato.

L'importatore che immette sul mercato AEE apparecchi **privi del simbolo identificativo** è, invece, soggetto a una sanzione irrogabile, per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato, **tra un minimo**

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

di euro 100 e un massimo di euro 500.

Il produttore o l'importatore di AEE può incorrere, inoltre, in una sanzione **da 2.000 a 20.000 euro** in caso di **non corretta indicazione** sull'etichetta del **consumo energetico del prodotto**.

L'omissione di tale requisito al momento dell'immissione sul mercato è punita con una sanzione da 3.000 a 30.000 euro (art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2012).

Per l'eventuale **omessa apposizione**, da parte dell'importatore, della **marcatura CE** è prevista una sanzione compresa **tra un minimo di euro 500 fino a un massimo di euro 5.000 per ogni singolo prodotto** (art. 14, comma 7 e art. 18, comma 1, d.lgs. 86/2016).

Sebbene tutte le contestazioni relative all'etichettature del prodotto prevedano sanzioni di partenza abbastanza contenute, le Autorità competenti sono giunte a contestare importi **fino a 7 milioni di euro per l'importazione di merce del valore di circa 100 mila euro**.

Ciò è reso possibile a causa di una rigida interpretazione della normativa da parte dell'Amministrazione, che non applica le sanzioni per l'intera partita di AEE ma per ogni singolo dispositivo o per ogni singola batteria.

Come prevenire le contestazioni doganali su importazione di dispositivi elettrici ed elettronici (AEE)

Per gli operatori e le aziende che importano AEE è consigliabile **valutare in fase di acquisto** dai fornitori esteri la **presenza di tutti gli specifici elementi richiesti**, verificando, già al momento della spedizione dal Paese di fabbricazione, che i **simboli e i marchi richiesti dalla legge siano presenti sulla superficie dell'AEE**, o che risultino visibili dopo la rimozione di un coperchio o di una componente della stessa apparecchiatura.

Nel caso in cui, a causa della particolare conformazione dell'oggetto, la **raffigurazione di tali elementi non** risulti **possibile**, le **indicazioni** dovranno essere **presenti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso**.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Gli operatori colpiti da **verbali di contestazione** rilasciati dalle **Dogane o dalla Guardia di finanza**, possono, nel **termine di 30 giorni**, presentare opportune osservazioni a loro **difesa**, mentre le sanzioni irrogate da parte delle autorità competenti (Camera di commercio, i Comuni o le Città metropolitane) sono impugnabili presso l'autorità giudiziaria (a seconda del valore, Giudice di Pace o Tribunale).

NdR: Se desideri approfondire il tema Dogane, Ti suggeriamo altri articoli dell'autrice...

La certificazione AEO: semplificare l'accesso ai mercati esteri

Royalties e valore doganale: si apre lo scenario dei rimborsi?

Franchigia doganale per le importazioni di DPI

Scambi con il Regno Unito: fiscalità doganale da assolvere al momento dello sdoganamento

Commercio internazionale: dal 1° gennaio al via la nuova classificazione doganale dei prodotti

... e potrebbe interessarti anche:

Accertamento doganale: contraddittorio e contenzioso

Percorso online di approfondimento su accertamento, contraddittorio e contenzioso in ambito doganale.
Periodo: 3 Marzo - 29 Marzo 2022 (25 ore)

A cura di Sara Armella

Lunedì 31 gennaio 2022

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Corso Base Dogane, di altissima qualità, per una seria, importante e concreta crescita professionale e imprenditoriale

Import/Export senza più segreti

PERCORSO ONLINE DI 60 ORE

21 FEBBRAIO – 13 GIUGNO 2022

In fase di accreditamento anche per Commercialisti e Avvocati.

IN COLLABORAZIONE CON

AR.com formazione

Introduzione al corso

La maggior parte delle imprese è coinvolta nel **commercio internazionale** perché esporta o compra da fornitori esteri. L'Italia è l'**ottavo Paese** al mondo per le esportazioni e tra i primi dieci per l'import, ma sono ancora pochi gli approfondimenti, nell'offerta scolastica e universitaria, dedicati al commercio internazionale.

Il Corso consente di **aggiornare e approfondire la propria formazione** in ambiti fondamentali per i professionisti che assistono le imprese che si occupano di **import e export**.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

SCOPRI DI PIU' >

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D